

C.I.S.A. 24

SETTORE SERVIZI SOCIALI

Convenzione di tirocinio socializzante

N° del

(Art. 3, quinto comma, del decreto n. 142 del 25/03/1998
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

TRA

Il C.I.S.A. 24, con sede in Biandrate (No) Via Giulio Greppi n. 9 – C.F. 94030690039 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dalla Dott.ssa Valentina Bertone, nata a Novara il 08/05/1975, che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Socio Assistenziale:

E

L'Azienda: UNIONE NOVARESE 2000 Comuni di Briona – Caltignaga – Fara Novarese
Con sede legale in Via Roma n. 16 – Caltignaga (NO)
C.F. 94039790038 P.I.V.A. 01894130036
D'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
rappresentato dal Sig.
nato a _____ il _____

Premesso

Che la legge n. 196 del 24 giugno 1997 prevede l'attivazione di tirocini volti a favorire i processi di socializzazione ed integrazione dei soggetti portatori di handicap

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ___1___ soggetti in tirocinio socializzante su proposta del C.I.S.A. 24,

Art. 2

1. Il tirocinio socializzante ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo, e da un responsabile tutor indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascuno tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto contenente:
il nominativo del tirocinante;
i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

le strutture dei soggetti ospitanti (aziendali) (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile

Art.3

- 1 Durante lo svolgimento del tirocinio socializzante il tirocinante è tenuto a:
svolgere le attività previste dal progetto allegato;
rispettare le norme in materia di igiene, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

- 1 Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e dal soggetto promotore
- 2 Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto

Art.5

La presente convenzione ha valore di scrittura privata e sarà registrata solo in caso d'uso, e con ogni spesa a carico della parte che vi avrà dato causa.

Biandrate,

FIRMA DEL SOGGETTO PROMOTORE _____

FIRMA DEL SOGGETTO OSPITANTE _____